

Circolare n. 9



28 febbraio 2019

*i gentili Clienti
Loro Sedi*

INVIO ESTEROMETRO PROROGATO AL 30 APRILE 2019

E' già proroga per la prima comunicazione transfrontaliera (esterometro) riferita ai documenti emessi e ricevuti nel gennaio 2019.

Nel decreto si fa riferimento alle comunicazioni di gennaio e febbraio: pertanto, queste due scadenze (fissate originariamente al 28 febbraio e 31 marzo) slittano entrambe al **30 aprile** e si sommano a quella già fissata per tale data relativa ai dati del mese di marzo.

Leggendo il decreto, però, non è chiaro se il 30 aprile si potrà inviare un'unica comunicazione cumulativa dell'intero trimestre o tre distinte comunicazioni ciascuna relativa ai primi tre mesi.

ABOLITO NEL 2019 SPESOMETRO MEDICI DI BASE

L'agenzia delle entrate ribadisce che con l'introduzione della fattura elettronica, lo spesometro viene abolito: anche i medici non sono tenuti a inviare i dati delle fatture legittimamente ricevute e registrate a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche se riferite al 2018.

ESSERE PRONTI ALL'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

I commercianti al minuto si devono attrezzare per la trasmissione telematica dei corrispettivi. L'obbligo scatta **dal 1.07.2019** per i contribuenti che nell'anno 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a **400.000 euro** e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti. Si ricorda che il volume d'affari è quello complessivo del contribuente e non solo quello realizzato mediante la vendita al minuto. Da quando scatta questo obbligo, l'unica documentazione fiscale prevista è la fattura elettronica, oppure i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente. Infatti, in occasione della manifestazione Telefisco 2019, alla domanda se il contribuente possa ancora emettere la **ricevuta fiscale**, l'Agenzia ha risposto che quando scatta l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, non saranno possibili altre forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica; quindi la documentazione è rappresentata o dai **corrispettivi memorizzati e trasmessi** elettronicamente o dalla fattura elettronica.

Dal momento in cui si osserva la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, viene meno l'obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi.

I soggetti interessati devono quindi attivarsi per adeguare il proprio registratore di cassa o per acquistare un nuovo strumento che soddisfi il nuovo obbligo. Viene previsto un modesto ristoro per l'adeguamento tecnologico mediante un credito di imposta pari al 50% del costo di acquisto (massimo 250 euro) o delle spese di adattamento con un **massimo di 50 euro**. Il credito di imposta può essere utilizzato nella prima liquidazione periodica Iva successiva

al mese di registrazione della fattura di acquisto; il pagamento non può avvenire in contanti. Dal 1.01.2020, con l'obbligo della memorizzazione automatica dei corrispettivi, anche i soggetti che effettuano operazioni al minuto possono beneficiare della **riduzione di due anni dei termini di accertamento** qualora garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, ad eccezione delle operazioni di importo non superiore a 500 euro.